



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 5.4

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 20/12/2018

L'anno **duemiladiciotto, addì venti del mese di Dicembre**, nella Sala Consiliare Achille Carando del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, è stato convocato in prima convocazione per le ore 15:00, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 89 / 2018

Punto numero 14 dell'ordine del giorno

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Consigliere	ALLASIA CLAUDIO		X
3	Consigliere	AMAJOU ABDERRAHMANE		X
4	Consigliere	AMBROGIO MARIELLA	X	
5	Consigliere	ASTEGIANO LIVIO		X
6	Presidente	CONTERNO BIAGIO	X	
7	Consigliere	CORNAGLIA SEBASTIANO	X	
8	Consigliere	ELLENA MARCO	X	
9	Consigliere	FERRERO PIETRO	X	
10	Consigliere	GAIA GUIDO	X	
11	Consigliere	GEMMA EVELINA	X	
12	Consigliere	ISU MARINA	X	
13	Consigliere	MARENGO ROBERTO	X	
14	Consigliere	MILAZZO MARIA GIOVANNA	X	
15	Consigliere	PANERO SERGIO		X
16	Consigliere	SOMAGLIA MASSIMO	X	
17	Consigliere	TRIPODI DAVIDE		X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo e dato atto che per la presente seduta del Consiglio ha nominato scrutatori i signori AMBROGIO MARIELLA, ISU MARINA, SOMAGLIA MASSIMO, invita il Consiglio a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi della Ripartizione Finanziaria, su impulso dell'Assessore alle Finanze

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 21.12.2017 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dall'Imposta Unica Comunale (IUC)";
- con proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio in data odierna, della norme vigenti in materia di IUC e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 si è provveduto ad aggiornare il suddetto regolamento che determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Rilevato che occorre determinare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni per ciascuna componente dell'imposta, in particolare con riferimento al presente atto, determinando le aliquote e detrazioni relative alla componente IMU;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25.02.2016, in ragione dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), per l'anno 2016 venivano stabilite le seguenti aliquote per il calcolo della componente IMU dell'Imposta Unica Comunale :
- dello 0,27% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00;
- dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
- dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

- dello 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;
- dello 0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
- dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
 - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
 - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;
 - c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);
- dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
- dello 0.85 % per le aree fabbricabili;
- dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
- per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra, l'aliquota dello 0,56%;
- dell'1,06 per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.
- con la predetta deliberazione n. 9/2016 il Consiglio comunale stabilì in 200,00 € la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, dando altresì atto che all'aliquota dello 0,45%, prevista per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (cd. "Affitti a canone concordato"), in base all'art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) sarebbe stata applicata la riduzione al 75%;
- il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 attualmente in discussione in Parlamento non prevede per l'anno 2019 quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) in tema di posizione del contribuente in materia di imposte locali;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno 2018;

Dato atto che:

- in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi

anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

- l'argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare Finanze e Tributi nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e particolarmente nelle sedute del 6, 10 e 13 dicembre;

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale;

Viste:

- la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), e in particolare i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, nei quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);
- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) e in particolare i commi 10, 13, 15, 21, 26 e 53 dell'articolo 1;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) e in particolare l'art. 175;
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo e allegato alle presente deliberazione;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo e allegato alle presente deliberazione;

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della proposta n. 8 all'ordine del giorno della presente seduta (D.C.C. n. 83) registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano, fra le ore 21,19 e le ore 01,07, gli interventi dei Sigg.ri:

- Presidente
- Somaglia
- Fogliato- Assessore al Bilancio
- Ambrogio
- Milazzo
- Allasia
- Tripodi
- Ferrero
- Ellena
- Isu
- Sindaco
- Grillo- Dirigente Ripartizione Finanziaria

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 12

Assenti n. 5 (Allasia, Amajou, Astegiano, Tripodi e Panero)

Votanti n. 12

Maggioranza richiesta n. 7

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Ellena, Marengo e Somaglia)

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, già in vigore per l'anno precedente, per il calcolo della componente IMU (Imposta municipale propria) dell'Imposta Unica Comunale (IUC):
 - dello 0,27% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00;
 - dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
 - dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
 - dello 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;
 - dello 0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
 - dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
 - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
 - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;
 - c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);
 - dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
 - dello 0,85 % per le aree fabbricabili;
 - dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti

di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;

- per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra, l'aliquota dello 0,56%;
 - dell'1,06% per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.
2. Di stabilire in 200,00 € la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011;
 3. Di dare atto che all'aliquota dello 0,45% prevista per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 (cd. "Affitti a canone concordato"), in base all'art. 1, comma 53, della legge n. 208/2015, si applicherà la riduzione al 75%;
 4. Di trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Biagio Conterno

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)